

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

SEZIONE STUDENTI

...

CAPO IV

Sezione Studenti

Art. 5 Diritti e doveri degli studenti

D.P.R. 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti modificato dal D.P.R. 235/97, D.P.R. 235/97 e Circolare esplicativa del 31/7/08 del D.P.R. 235/07

DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.
3. Lo studente ha diritto ad essere informato e coinvolto sulle scelte e sulle decisioni (P.T.O.F.) che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che gli consenta di individuare i punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.
5. Per le decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati, anche su loro richiesta, ad esprimere il proprio parere mediante una consultazione.
6. Le attività didattiche curricolari ed aggiuntive saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti; essi debbono, rispetto a ciò che è extracurricolare, poter esercitare il diritto di scelta.
7. La scuola promuove iniziative di accoglienza degli studenti stranieri, e s'impegna al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
8. La scuola si impegna ad assicurare:
 - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
 - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
 - salubrità e sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati anche agli studenti diversamente abili;
 - la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
 - l'esercizio del diritto di partecipazione degli studenti;
 - le pari opportunità a studenti e studentesse.

DOVERI

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare con puntualità, assiduità e con il massimo impegno le lezioni e le attività prescelte fra quelle programmate nel P.T.O.F.;
2. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto e dei loro compagni il medesimo rispetto che chiedono per se stessi;
3. dare il massimo contributo personale al conseguimento del proprio successo scolastico;
4. osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti d'Istituto e di laboratorio;

5. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e a non arrecare danno al patrimonio della scuola;
6. condividere la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 6 REGOLAMENTAZIONE DI RITARDI - USCITE ANTICIPATE – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI - VOTO DI CONDOTTA - VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO - NORME DI CARATTERE GENERALE

1. Devono essere osservate le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:
 - a. Mantenere sempre, nel rispetto della reciprocità, un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica e di chiunque si presenti nell'istituto.
 - b. Vestire in maniera decorosa ed adeguata all'ambiente scolastico.
 - c. Usare un tono ed un volume consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare il lavoro nei vari ambienti formativi.
 - d. Usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali.
 - e. Usare in modo corretto i diversi contenitori di raccolta dei rifiuti sia all'interno delle aule che all'esterno; tenere pulita la propria aula è un segno di igiene e civiltà.
2. Gli alunni sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti e puntuali negli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica; più in concreto sono tenuti a intervenire alle lezioni, a svolgere i compiti assegnati rispettandone le scadenze.
3. In attesa del docente e/o durante il cambio dei docenti tra le varie ore di lezione gli studenti devono stare in classe, in buon ordine, mantenendo un comportamento corretto.
4. Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.
5. Al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalla classe durante le ore di lezione, le uscite brevi riguarderanno di norma, un solo studente alla volta e dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dal docente.
6. Gli allievi senza l'autorizzazione dei docenti, non possono recarsi nelle altre classi, né trattenersi a lungo fuori dall'aula a chiacchierare fra di loro o con i collaboratori scolastici, né possono uscire dall'aula chiamati da altri studenti.
7. Gli studenti non possono entrare in palestra o nei laboratori senza la presenza di un docente o del tecnico responsabile.
8. È fatto divieto assoluto introdurre e consumare negli ambienti scolastici bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti
9. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo in tutti i locali e negli spazi interni ed esterni dell'istituto. Ciò vale come norma di buona condotta e civile convivenza, come prassi igienica e come norma di legge. I trasgressori verranno sanzionati con un'ammenda di cinque euro, alla prima infrazione. Le successive comporteranno provvedimenti disciplinari, con eventuale sospensione dalle lezioni per gli alunni e una pena pecuniaria come da disposizioni di legge.
10. Gli alunni non possono assolutamente usare il telefonino in classe, in palestra e nei laboratori durante le ore di lezione.
11. È fatto divieto agli alunni di utilizzare telefoni cellulari, smartphone, tablet, pc e altri dispositivi per acquisire, trasferire e/o pubblicare immagini, di persone e/o cose, a mezzo foto, video ed audio e scrivere

commenti su social network, inerenti la vita scolastica e non, salvo diversa disposizione del personale educativo. Ogni informazione riguardante l'Istituto deve essere prima concordata con il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico si riserva ogni azione legale a tutela dell'immagine dell'Istituzione Scolastica. Per quanto non espressamente previsto ci si riporta integralmente al Garante della privacy, così come pubblicato sul portale dello studente, sul sito istituzionale del MIUR, legge, 675/96, al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n 196 e succ. modifiche, alla normativa vigente in caso di violazione di legge".

12. Non è consentito tenere i cellulari sul banco, neanche spenti: essi dovranno essere custoditi dagli studenti come oggetti personali.

13. Per comunicazioni urgenti potrà essere utilizzato il telefono dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.

13. La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o da chi esercita la potestà genitoriale, dietro presentazione di un certificato medico che attesti lo stato dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (posologia, modalità e tempi di somministrazione, conservazione del farmaco).

ENTRATE

Alle ore 8,00 al suono della campanella gli studenti entreranno nei locali della scuola per recarsi in aula e consentire il regolare inizio delle lezioni.

RITARDI

La gestione dei ritardi nei limiti di 10 minuti (considerando gli studenti pendolari) dopo l'inizio delle lezioni è affidata al docente della prima ora che agirà sulla base della conoscenza del comportamento abituale dell'alunno.

Ingressi posticipati

Eventuali ritardi dovuti ai mezzi di trasporto saranno giustificati dal Dirigente Scolastico.

I ritardi e le uscite anticipate dovrebbe essere un fatto occasionale, per non generare gravi disagi alla didattica e talvolta agli stessi compagni di classe.

Al fine di limitarne l'utilizzo ai soli casi gravi, dopo tre ritardi/uscite anticipate la famiglia verrà avvertita telefonicamente, mentre dopo cinque ritardi/uscite anticipate e/o dieci assenze gli alunni saranno passibili di provvedimenti disciplinari o di un abbassamento del voto di condotta.

Gli alunni in caso di ingresso posticipato, dopo le ore 8.10, sono ammessi comunque in classe, previa autorizzazione del D.S. o di un suo collaboratore o di un suo delegato se provvisti di regolare e motivata richiesta debitamente firmata. Qualora l'allievo fosse sprovvisto di opportuna giustificazione verrà ammesso in classe con riserva, con l'obbligo di produrla l'indomani. Se l'ingresso degli alunni in classe avviene dopo le ore 8.10 si contabilizzerà l'assenza dell'intera ora.

In caso di reiterati ritardi verrà contattata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo.

Tre ingressi posticipati non giustificati equivalgono ad un giorno di assenza e contribuiscono al computo del monte ore annuale di assenze.

Ingressi successivi alla seconda ora saranno consentiti in casi del tutto eccezionali previo accertamento di eventuale documentazione sanitaria o altra motivazione di carattere personale o familiare.

In caso di l'alunno non fosse nelle condizione predette per essere ammesso in aula, se maggiorenne dovrà lasciare l'istituto. Gli alunni minorenni resteranno in istituto in attesa di essere prelevati dai genitori.

Eventuali casi diversi vengono valutati dal D.S.

I ritardi devono essere, comunque, riportati sul registro di classe. Il Coordinatore di Classe monitorerà i ritardi degli alunni e informerà la famiglia delle situazioni più problematiche.

All'inizio dell'anno scolastico entra in funzione il servizio s.m.s. per la comunicazione tempestiva dei ritardi alla famiglie provviste di tale servizio.

USCITE

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste con adeguata motivazione, per iscritto, al D.S. o suo delegato; le assenze potranno essere accolte a condizione che:

A) gli studenti maggiorenni presentino la richiesta firmata su apposito modello disponibile presso la Segreteria Alunni della scuola, mentre gli studenti minorenni potranno lasciare l'istituto solo se prelevati da un genitore o da un delegato maggiorenne che, comunque, abbia depositato la sua firma. Casi eccezionali sono valutati dal D.S. o da un suo delegato.

B) Lo studente che richiede l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente per almeno metà dell'orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute e familiari). In caso di malore, gli studenti, anche se maggiorenni, potranno lasciare la scuola solo se prelevati e/o accompagnati dai genitori o da altra persona segnalata preventivamente dalla famiglia. In caso di malore non gestibile dal personale scolastico, la D.S. o suo delegato chiamerà immediatamente il 118, comunicando l'accaduto alla famiglia.

C) Non si possono cumulare, nello stesso giorno, ingressi in ritardo e uscite anticipate, se non per gravi motivi documentabili dalle famiglie sia per alunni maggiorenni che per minorenni.

D) Le uscite anticipate senza grave e documentato motivo (certificato medico o altro) contribuiscono al calcolo del monte ore della assenze.

E) Non è consentito l'uso delle scale di emergenza e dell'ascensore se non per gravi motivi e su autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il Responsabile per la Sicurezza, né è consentito attendere la fine delle lezioni nei corridoi.

REGOLAMENTAZIONE DELL'USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI.

OBBLIGHI DI VIGILANZA.

L'uscita degli alunni dalle classi seguirà il seguente ordine:

Suono prima campanella

Piano terra: tutte

Primo piano: aule corridoio destra

Secondo piano: aule corridoio destra.

Suono seconda campanella

Primo piano: aule corridoio sinistra

Secondo piano: aule corridoio sinistra.

Dal 1° febbraio 2018 si scambieranno i corridoi.

I docenti dovranno accompagnare gli studenti all'uscita.

E' fatto divieto, onde evitare situazioni di pericolo, uscire da scuola con le auto e le moto prima che gli studenti abbiano lasciato l'atrio esterno o durante la loro uscita.

Il Giorgi è una Scuola Secondaria di Secondo Grado, frequentato, di norma, da studenti che hanno compiuto i 14 anni di età. Per questi non si ravvisa presunzione assoluta di incapacità. Pertanto, l'uscita è disciplinata come segue:

- Per gli alunni che abbiano compiuto i 14 anni, la scuola assicura la vigilanza fino al cancello pedonale; oltre tale limite, inizia l'obbligo di vigilanza per le famiglie.

- Per gli studenti che ancora non abbiano compiuto i 14 anni di età, le famiglie hanno l'obbligo di prelevare personalmente i figli dalla scuola.

ASSENZE

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e assolvere assiduamente gli impegni di studio. Sono obbligati alla frequenza anche gli alunni che non partecipano ai viaggi d'istruzione, visite guidate, stage o ogni altra attività extracurricolare in orario mattutino (a es. assemblea degli studenti fuori sede).
2. All'inizio dell'anno scolastico sarà consegnato il libretto per le giustificazioni sul quale i genitori degli alunni (o chi ne fa le veci) devono depositare la propria firma. Non si accettano altre forme di giustificazione se non esclusivamente sul libretto. Nel momento in cui gli alunni diventano maggiorenni, possono depositare anche la loro firma, per essere autorizzati a convalidare le giustificazioni.
3. Per essere riammessi in classe gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:
 - A) Tutte le assenze sarà giustificato dal docente della prima ora sul libretto personale, il quale le annoterà sia sul registro di classe, sia on line.
 - B) Non sono ammesse giustificazioni cumulative per assenze non consecutive;
 - C) Le assenze per malattia superiore a cinque giorni (compresa la domenica o giorni festivi) dovranno essere giustificate anche con la presentazione del certificato medico, con la dichiarazione che l'alunno può riprendere le lezioni; il certificato medico deve essere presentato al massimo entro una settimana dal rientro in classe dell'alunno;
 - D) Per l'assenza superiore a cinque giorni non dovuta a malattia sarà sufficiente che il genitore richieda per iscritto la riammissione, assicurando che l'assenza non è attribuibile a malattia. In caso di assenza superiore a cinque giorni per motivi familiari e non di salute, la scuola deve essere preavvertita.
 - E) Gli studenti sprovvisti della richiesta di giustificazione potranno essere ammessi con riserva dal docente della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata sul registro di classe e on line; la riserva verrà sciolta al massimo nei due giorni successivi;
 - F) In caso di mancata presentazione della giustificazione si procede come segue:
 - il secondo giorno il minore entra in classe e si informa la famiglia che al terzo giorno non potrà essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell'assenza;
 - gli studenti maggiorenni sprovvisti di richiesta di giustificazione potranno non essere ammessi in classe al terzo giorno.
4. La mancata giustificazione di una o più assenze verrà tenuta in debito conto da C.d.C. nell'assegnazione del voto di condotta, su proposta del Coordinatore di classe, in base ai parametri approvati dal Collegio dei Docenti.
5. I docenti avranno cura di segnalare al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che effettuano assenze prolungate o numerose; lo stesso coordinatore informerà tempestivamente le famiglie degli studenti interessati.
6. L'alunno assente durante le verifiche è tenuto a recuperare secondo tempi e modi stabiliti da ogni docente.
7. Il numero eccessivo di assenze pregiudica le competenze e le abilità inerenti le diverse discipline e potrebbe:
 - A) invalidare l'anno scolastico come stabilito dalla C.M. n20 del 04/0/2011;
 - B) non consentire il rilievo di sufficienti elementi per la valutazione periodica o finale, e quindi, la non classificazione in una o più materie con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.

8. Le ore impegnate fuori dall'aula o dalla scuola, autorizzate dal D.S. non sono considerate assenze.
9. Non è consentito l'allontanamento dalla propria classe per svolgere prove di verifica o interrogazioni in altre discipline.

Art. 7 Norme di disciplina

L'Istituto considera la disciplina un elemento essenziale della vita scolastica e dell'azione educativa, in quanto contribuisce a garantire:

- a. l'esercizio dei diritti e dei doveri da parte degli studenti;
- b. la crescita della persona in senso morale e civile;
- c. la formazione culturale e professionale dei giovani;
- d. la legalità;
- e. la tutela della salute;
- f. l'osservanza delle norme di sicurezza;
- g. il rispetto degli ambienti, delle strutture e degli strumenti.

Pertanto la disciplina è un valore che tutti devono interpretare e vivere con motivazione, con coerenza, con responsabilità, traducendola il più possibile in autodisciplina.

Mancanze disciplinari

E' compito dell'istituzione scolastica individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, mediante il dialogo e la collaborazione con gli studenti e le famiglie.

Gli articoli 11-18 del presente Regolamento d'Istituto definiscono quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98), dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (modificato dal D.P.R. 235/97), dal D.P.R. 235/97 e dalla Circolare esplicativa del 31/7/08 del D.P.R. 235/07, e in particolare fanno riferimento agli articoli riguardanti Diritti, Doveri e Disciplina, ai quali si rimanda. Costituiscono mancanze disciplinari o infrazioni tutti quei comportamenti che si configurano come contrari ai doveri degli studenti, che limitano o negano i diritti degli altri, che incidono negativamente sul corretto funzionamento dei rapporti all'interno dell'Istituto, che violano le norme organizzative e di sicurezza, nonché tutte le disposizioni contenute nel Regolamento.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal Regolamento, si adottano criteri di analogia.

Sanzioni disciplinari

Poiché nel quotidiano vissuto scolastico tendono a prevalere le mancanze disciplinari e/o le infrazioni lievi, l'intervento più idoneo ad affrontarle è, in primis, quello del dialogo educativo, teso a responsabilizzare gli studenti, a far acquisire loro, mediante valide riflessioni, i comportamenti più opportuni, il senso del dovere e il rispetto degli altri. In base alle diverse situazioni rilevate, può essere anche adottata l'annotazione scritta sul registro di classe.

Si perviene alle sanzioni disciplinari quando:

- a. i comportamenti se pur non considerati gravi, vengono reiterati, nonostante gli interventi ad hoc;
- b. quando le infrazioni evidenziano mancanza di onestà, mancanza significativa di rispetto degli altri, delle norme di sicurezza, degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature, nonché delle disposizioni regolamentate;
- c. quando le infrazioni sono ritenute particolarmente gravi e/o si configurano come reati, la responsabilità disciplinare è personale.

**SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA
COMUNITA' SCOLASTICA (ART. 4 comma 1)**

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
1. Assenze ingiustificate; assenze "strategiche" reiterate; assenze collettive; ritardi.	Richiamo verbale	Il Docente o i docenti interessati
2. Ritardi al rientro dall'intervallo; sosta all'esterno dell'aula durante il cambio dell'ora; assenza prolungata dalla classe quando si usufruisce del permesso di andare in bagno.	Annotazione scritta sul registro di classe	
3. Negligenza abituale nello studio; mancato svolgimento dei compiti e delle esercitazioni a casa.	Ammonizione del Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico
4. Indifferenza o rifiuto nei confronti delle attività svolte in classe.		
5. Disturbo durante le lezioni.		
6. Trascuratezza, disordine e dimenticanza riguardo al proprio materiale didattico: libri, quaderni etc.		
7. Interventi inopportuni durante le lezioni.		
8. Mancanza di rispetto del materiale altrui.		
9. Abbigliamento non consono all'ambiente di studio e di lavoro.		
10. Atteggiamenti inadeguati all'ambiente scolastico.		
11. Consumo di cibi e/o bevande nel corso delle attività didattiche.		
12. Uso di gomma da masticare.		
13. Utilizzo improprio delle scale di emergenza.		
14. Mancanza di mantenimento della pulizia e dell'ordine dell'ambiente: sporcare e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'interno delle aule, nell'edificio scolastico, all'esterno della Scuola.		
15. Scritte sui banchi, sui muri, sulle porte; incisioni etc.		
16. Utilizzo dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici non utili alla didattica che disturbano l'andamento della lezione e che violano la privacy.		

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI (ART. 4 comma 8 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07))

<u>MANCANZE DISCIPLINARI</u>	<u>SANZIONI</u>	<u>ORGANO COMPETENTE</u>
1. Reiterazioni delle mancanze contenute nella sezione precedente	Richiamo scritto riportato sul registro di classe	1. Dirigente Scolastico o Docente.
2. Comportamenti osceni, insulti e linguaggio volgare.	Sospensione con allontanamento temporaneo non superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	L'intervento del Dirigente Scolastico avviene su segnalazione, redatta in forma di relazione, dal docente interessato.
3. Lancio di oggetti (di cancelleria e non).		2. Consiglio di Classe
4. Violazioni delle norme da rispettare nei laboratori, in palestra, negli spazi attrezzati, per le quali si rimanda ai regolamenti specifici.	Risarcimento del danno.	<i>(La convocazione del Consiglio di Classe è effettuata sulla base di una informativa riservata del Docente interessato al Dirigente Scolastico, previa valutazione dell'attivazione della procedura.)</i>
5. Fumare (anche sigarette elettroniche) all'interno dell'edificio scolastico o nelle aree esterne di pertinenza dell'istituto	Esclusione dalle attività didattiche fuori aula	
6. Utilizzo dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici non utili alla didattica.		
7. Utilizzo dei telefoni che riprendano scene di violenza e/o bullismo.		
8. Danneggiamento di arredi, di strumenti e di ogni altro tipo.		
9. Danneggiamento degli spazi verdi e delle piante.		
10. Atti vandalici di ogni genere nelle aule, nei locali dell'istituto e negli spazi verdi.		
11. Introduzione e uso nella scuola di alcolici e/o droghe.		

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (ART. 4 comma 9 D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

<u>MANCANZE DISCIPLINARI</u>	<u>SANZIONI</u>	<u>ORGANO COMPETENTE</u>
1. Reiterazioni delle mancanze contenute nella sezione precedente	Sospensione con allontanamento temporaneo superiore a 15 giorni dalla comunità scolastica	Consiglio di Istituto
2. Comportamenti o parole che creano forte disagio e/o emarginazione. Uso di termini gravemente offensivi, che ledono la dignità altrui, gravi ingiurie e diffamazioni.		
3. Azioni che mettono in pericolo l'incolumità altrui.	Risarcimento del danno. Esclusione dalle attività didattiche fuori aula	
4. Atti di violenza.		
5. Diffusione di foto, videoregistrazioni e audio registrazioni con cellulari o altri dispositivi non autorizzate che violino diritti e libertà fondamentali della persona, in particolare della loro immagine e dignità		
6. Discriminazioni di carattere culturale, etnico e religioso.		
7. Furti e/o vandalismi.		
8. Violazioni intenzionali delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati: laboratori, palestra etc.		
9. Falsificazione di firme e/o documenti: libretto delle giustifiche, pagella etc.		
10. Atti vandalici di ogni genere nelle aule, nei locali dell'istituto e negli spazi verdi.		
10. Uscita non autorizzata dall'edificio scolastico.		
11. Introduzione e uso nella Scuola di alcolici e/o droghe.		
12. Possesso di strumenti riconducibili all'uso di sostanze stupefacenti		
13. Danneggiamento grave o distruzione di ambienti e/o strutture e/o attrezzature.		
14. Istigazione all'illecito e provocazione di risse.		
15. Atti contro la pubblica decenza.		
16. Furto di documenti ufficiali.		
17. Tutte le infrazioni che si configurano come veri e propri reati.		

Le sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

1) Devono essere stati commessi "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana" oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la scuola promuove -in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (ART. 4 comma 9bis D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

<u>MANCANZE DISCIPLINARI</u>	<u>SANZIONI</u>	<u>ORGANO COMPETENTE</u>
1. Recidiva rispetto a reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana.	Risarcimento del danno. Esclusione dalle attività didattiche fuori aula Sospensione con allontanamento fino al termine dell'anno scolastico dalla comunità scolastica	Consiglio di Istituto
2. Atti di grave violenza.		
3. Infrazioni connotate da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello scolastico.		
4. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti		
5 Partecipazione ad atti o azioni che possano mettere in grave pericolo la propria incolumità e quella degli altri, in occasione di viaggi d'istruzione, degli stage in Italia e all'estero e in tutte le situazioni in cui è previsto un pernottamento.		

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (ART. 4 comma 9bis e ter D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/07)

<u>MANCANZE DISCIPLINARI</u>	<u>SANZIONI</u>	<u>ORGANO COMPETENTE</u>
Recidiva rispetto a quanto previsto per l'allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico relativamente ad atti di rilevante violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello scolastico e sociale e da non consentire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.	Sospensione che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. Risarcimento del danno	Consiglio d'Istituto

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L. 241/90).

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito a una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

Gli studenti non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari senza essere stati prima invitati ad esporre le proprie ragioni. Quando il Dirigente Scolastico avvia il procedimento di convocazione del Consiglio di Classe, convoca i genitori degli alunni minorenni o gli stessi alunni maggiorenni perché esponano le proprie controdeduzioni che, opportunamente verbalizzate e sottoscritte, verranno riportate nel Consiglio di Classe allargato attraverso il Coordinatore di classe.

Le mancanze disciplinari connesse al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica, il rapporto con lo studente e con la famiglia deve continuare, per prepararlo al rientro e alla ripresa delle attività didattiche.

La libera espressione di opinioni, manifestate correttamente e non lesive dell'altrui personalità o denigranti una diversa appartenenza religiosa, culturale, etnica, non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito a una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

Forma e modalità della contestazione di addebito e del contraddittorio:

- L'avvio del procedimento disciplinare avviene con la contestazione d'addebito allo studente o alla famiglia, in caso di studente minorenne.
- La contestazione di addebito può essere effettuata in forma scritta o in apposito incontro con il DS, regolarmente formalizzato tramite convocazione.
- Il contraddittorio avviene all'interno dell'incontro con il DS che prevede regolare verbalizzazione da parte del personale ATA. Lo studente o la famiglia possono altresì optare per controdeduzioni da esplicitare in forma scritta.
- Il procedimento si conclude entro 7 giorni da quando è stato avviato, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione disciplinare.

Impugnazioni

Il procedimento disciplinare che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione termine.

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare, chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) ha facoltà di ricorrere all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni art 5 comma 1.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni della Statuto degli Studenti e delle Studentesse e contro le decisioni dell'Organo di Garanzia in merito ad eventuali ricorsi contro l'irrogazione di sanzioni disciplinari è attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Organo di Garanzia

L'Organo di garanzia interno alla scuola è presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato), ed è costituito da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori. Per ogni componente è nominato un membro supplente, convocato, in assenza del titolare, oppure quando lo stesso componente abbia richiesto la sanzione, se docente, o sia parte in causa, se alunno o genitore. I componenti l'Organo di Garanzia sono nominati all'inizio dell'anno scolastico e rimangono in carica un anno. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Procedura per l'elezione dei membri dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico.

Il rappresentante dei genitori viene eletto tra la componente genitori del Consiglio d'Istituto. Vota la sola componente dei genitori.

Il rappresentante degli studenti viene eletto tra la componente studenti del Consiglio d'Istituto. Vota la sola componente studenti.

Con le stesse modalità vengono altresì eletti i membri supplenti.

Funzionamento Organo di Garanzia

In prima convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti tutti i membri; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché su assicurata la presenza di almeno tre membri, compreso il dirigente o il suo delegato.

Non è ammessa l'astensione al momento della votazione. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

L'organo di garanzia decide -su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse- anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento art 5 comma 2 D.P.R. 249/98), dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (modificato dal D.P.R. 235/97)

Conversione della sanzione

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Alo studente è offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica
- attività di segreteria
- pulizia dei locali, dei banchi, degli arredi, dei pavimenti, degli spazi comuni della scuola
- rimozione dei rifiuti
- piccole manutenzioni

- attività di ricerca
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola
- frequenza di specifici corsi di formazione
- forme di aiuto e di assistenza ai compagni
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche o grafiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

La definizione di tali attività, che non possono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, ma sono da collocarsi in orario pomeridiano, viene valutata di volta in volta, in base alla disponibilità di assistenza da parte del personale scolastico e in congruenza con la sanzione.

Ogni decisione viene comunicata alle famiglie per la corresponsabilità e condivisione.

L'organo che ha irrogato la sanzione può decidere il risarcimento dei danni o l'obbligo del ripristino in base al principio della riparazione del danno. Ciò vale anche e soprattutto per le perdite materiali provocate al patrimonio dell'Istituto. Ogni decisione viene comunicata alle famiglie.

Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe stabilisce l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore ai 15 giorni, commisurata alla gravità del fatto, oppure, nel caso di pericoli per le persone, sino a quando cessi la condizione di pericolo. Se è sconsigliato il rientro a Scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta, anche nel corso dell'anno scolastico. Ogni decisione viene comunicata alle famiglie.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche quantificabile come reato in base all'Ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria Penale in applicazione dell'art. 361 c.p..

Voto di condotta

Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto quadrimestrale e finale di condotta.

Art. 8

Assemblee studentesche

Diritto

Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del D.lgs. 297/94 e secondo le tipologie individuate nella nota ministeriale prot. n. 4733/A3 del 26 novembre 2003.

Assemblea di Istituto

Non può essere richiesta il primo e l'ultimo mese di scuola.

Per la convocazione dell'assemblea occorre presentare al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima la richiesta firmata dai rappresentanti d'Istituto o dalla maggioranza del Comitato studentesco o dal 10% degli studenti, con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno contenente gli argomenti oggetto di discussione. Può essere presentata all'inizio dell'anno un'unica richiesta con l'indicazione di tutte le date richieste, fermo restando i limiti di cui sopra. Le lezioni saranno sospese nelle ore di tale assemblea.

Lo svolgimento verrà disciplinato da un regolamento approvato dall'assemblea e inviato al Consiglio d'Istituto in visione.

L'assemblea è gestita dagli studenti nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti, con facoltà di intervento e di sospensione del Dirigente Scolastico o del docente delegato alla vigilanza.

Possono partecipare esperti esterni autorizzati dal Consiglio d'Istituto, previa domanda da inoltrarsi con congruo anticipo. Durante le ore di assemblea d'Istituto per ragioni di sicurezza, nessuno può allontanarsi dalla stessa; gli alunni che non intendono partecipare all'assemblea resteranno nelle loro classi per approfondimenti e studio individuale o di gruppo con i Docenti preposti.

Ai sensi della nota ministeriale prot. n. 4733/A3 del 26 novembre 2003, i Docenti registreranno su appositi moduli la presenza degli alunni, la cui eventuale assenza dovrà essere giustificata secondo le ordinarie modalità previste nei precedenti articoli.

Assemblea di classe

Non può essere richiesta il primo e l'ultimo mese di scuola.

L'assemblea di classe coinvolge gli studenti di una classe.

La sua frequenza è di una al mese in orario scolastico.

La sua durata massima è di due ore.

La richiesta va presentata almeno cinque giorni prima in Presidenza.

Le richieste predisposte su apposito modulo dovranno preventivamente essere autorizzate e vistate dai docenti nelle cui ore di lezione si svolgerà l'assemblea e autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

I docenti dell'ora in cui si svolge l'assemblea sono responsabili della vigilanza; nel caso di svolgimento non ordinato hanno potere di scioglimento dell'assemblea e devono essere presenti in classe o nelle immediate vicinanze dell'aula in cui si svolge l'assemblea. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nelle stesse ore della settimana durante l'anno scolastico.

Verbalizzazione assemblee

Al termine dell'assemblea di Istituto e di classe i segretari incaricati provvederanno a stilare una breve relazione sullo svolgimento dell'assemblea. Tale relazione sarà consegnata in Presidenza non oltre sette giorni dalla data dello svolgimento dell'assemblea in oggetto.

Altre riunioni

Potranno essere consentite altre riunioni degli alunni al pomeriggio, nei giorni di apertura della scuola, anche con la presenza di esperti autorizzati dal Consiglio di Istituto e dagli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità. La richiesta scritta va inoltrata in Presidenza con congruo anticipo.